



Michele Tommasini Degna

Notario

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

N. 15254 Repertorio

N. 3783 Raccolta

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno diciotto del mese di settembre

alle ore 13,30 (tredici e trenta)

In Milano, Piazza S. Pietro in Gessate n. 2.

Avanti a me dottor Michele Tommasini Degna, notaio con residenza in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Si è costituito:

- Salinari Raffaele, nato a Zurigo il 5 gennaio 1954, domiciliato per la carica in Milano presso la sede della infra nominata fondazione il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Terre des Hommes Italia - ONLUS", con sede in Milano, viale Monza n. 57, codice fiscale 97149300150, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 206.

Della cui identità personale io notaio sono certo.

Il costituito mi dichiara che in questo luogo, giorno alle ore 13.30, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, con lettera invita mezzo posta elettronica in data 22 luglio 2014, prot. 52/2014 integrata con comunicazione del 12 settembre 2014 è stato convocato, il Consiglio di Amministrazione della fondazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, parte straordinaria, di cui infra ed invita me notaio a redigerne il verbale con le deliberazioni che il medesimo sarà per adottare.

Al che aderendo io notaio dò atto che ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza il richiedente il quale constata:

- che oltre ad esso medesimo, nella sopra espressa sua qualità sono presenti, quali altri componenti il Consiglio stesso Donatella Vergari, Monica Barbara Gambirasio, Gaetano Galeone, Cunietti Alessandro e Carlo Saverio Fossati;
- che per il Collegio dei Revisori sono i presenti il Presidente Vittorio Bellotti e Luigi Gallizia di Vergano, essendo assente giustificato Michele Aita;
- che pertanto la presente riunione è validamente costituita a sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare, sulla parte straordinaria del seguente


ordine del giorno

- modifica statutaria: cambio della sede legale della Fondazione Terre des hommes Italia da Viale Monza n.57 - Milano, a via Matteo Maria Boiardo n.6 - Milano.

Il Consiglio, all'uopo interpellato, conferma a me notaio le funzioni di segretario.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, parte

REGISTRATO A:
MILANO 2
ATTI PUBBLICI
IL 24 SETTEMBRE 2014
AL N° 22983
SERIE 1T
ESATTI € 200,00



straordinaria, il Presidente espone le ragioni e le reali esigenze organizzative e gestionali che inducono al trasferimento della sede della Fondazione, pur mantenendola in Milano, da viale Monza n. 57 a via Matteo Maria Boiardo n.6.

Lo stesso Presidente informa che il Comitato Permanente ed il Collegio dei Revisori hanno espresso, al riguardo e ciascuno per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole.

Si apre la discussione alla quale partecipano tutti i consiglieri al termine della quale, avuta ogni delucidazione, il Consiglio, con voto unanime

delibera

1. di trasferire la sede della Fondazione pur mantenendola in Milano, da viale Monza n. 57 a via Matteo Maria Boiardo n.6, modificando di conseguenza l'articolo uno dello statuto che d'ora innanzi avrà il seguente letterale tenore:

"Art.1

E' costituita in Milano la fondazione denominata:

"Fondazione Terre des hommes Italia - ONLUS" con sede in Milano, via Matteo Maria Boiardo n.6 - organizzazione non lucrativa di utilità sociale.",

fermi ed invariati gli altri articoli dello statuto sociale. A questo punto il Presidente consegna a me notaio il testo dello Statuto con la modifica testè approvate; statuto che, previa la firma del comparente e di me notaio, qui si allega sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale. Esaurito l'ordine del giorno, parte straordinaria, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la presente riunione alle ore 13,50 (tredici e cinquanta).

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Ho letto l'atto al comparente. Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su facciate tre sin qui della quarta.

Firmato: SALINARI Raffaele

Michele TOMMASINI DEGNA Notaio sigillo

STATUTO

"Fondazione Terre des hommes Italia - ONLUS"

Titolo I - costituzione - scopo

Art.1

E' costituita in Milano la fondazione denominata:

"Fondazione Terre des hommes Italia - ONLUS"

con sede in Milano, via Matteo Maria Boiardo n.6 - organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art.2

La fondazione che si ispira al Movimento internazionale Terre des hommes nato a Losanna (Svizzera) nel 1960, agisce in Italia ed in ambito internazionale, principalmente nei paesi in via di Sviluppo per aiutare l'infanzia sofferente attraverso un impegno di solidarietà concreta, anche con interventi di sviluppo a medio termine e di emergenza ove necessario che siano parimenti atti a contribuire al superamento delle condizioni di svantaggio e di sottosviluppo in cui versano le popolazioni di molti paesi del Sud del mondo e per le quali l'infanzia sopporta il peso più grave ed ingiusto.


Tali interventi saranno promossi e concordati con la partecipazione dei Partners Nazionali, saranno dimensionati alle reali esigenze locali e quindi alla possibilità di autogestione e si svilupperanno nel totale rispetto dei valori sociali, culturali e religiosi e della sovranità nazionale secondo i principi della Cooperazione Internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.

L'azione della Fondazione Terre des hommes Italia si esplica senza implicazioni di ordine politico, razziale e confessionale, coordinando le proprie iniziative con altre istituzioni, pubbliche o private sia italiane che straniere aventi scopi analoghi o connessi al proprio.

In ordine a tale finalità e quale proprio precipuo indirizzo la Fondazione Terre des hommes Italia si impegna anche a sensibilizzare in Italia la società civile nelle sue differenziate articolazioni sulla sofferenza dei bambini e dei loro diritti nel mondo e soprattutto sulle cause che la generano, nel tentativo di salvaguardarli e tutelarli attraverso i mezzi piu' idonei e capillari.

Le azioni di aiuto e di cooperazione internazionale della Fondazione Terre des hommes Italia saranno condotte nell'assoluto rispetto delle risoluzioni adottate ed adottande nelle Conferenze delle Istituzioni internazionali, con particolare richiamo alle Nazioni Unite, alla Convenzione Internazionale sui diritti della infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed alla "Carta della Fondazione Terre des Hommes" dettata da Edmond Kaiser nell'anno 1960, il cui testo viene qui riportato quale elemento ispiratore e promotore della rete internazionale Terre des hommes nel mondo.

E' altresì previsto il divieto di svolgimento di attività di-



verse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse ed è disposto l'obbligo di uso della parola Onlus.

"CARTA DELLA FONDAZIONE

L'appello mondiale e silenzioso di milioni di bambini esposti alla sofferenza o alla morte ispira quanto segue:

I

Finchè un bambino sarà esposto senza soccorso alla fame, alla sofferenza, all'abbandono, alla miseria, al dolore, ovunque egli sia, il Movimento Terre des hommes creato a tale scopo, si dedicherà al suo salvataggio immediato e incondizionato.

Dopo aver individuato il bambino, Terre des hommes lo salverà nel modo e con i mezzi più appropriati nel suo paese se le circostanze lo permetteranno, oppure altrove.

Il bambino verrà nutrito, curato, accolto in una famiglia, riportato ad una vita degna, con i suoi diritti di bambino e gli verrà assicurata un'assistenza costante.

II

Terre des hommes è e sarà un movimento estraneo a qualsiasi implicazione di ordine politico, confessionale o razziale.

La Fondazione Terre des hommes, attraverso la sua attività, farà un atto di giustizia permanente ed esclusivamente umano.

La Fondazione Terre des hommes è costituita da coloro i quali avranno un unico obiettivo: l'aiuto ai bambini dei quali diventeranno di volta in volta ambasciatori, strumento di vita, di sopravvivenza e di consolazione.

La Fondazione Terre des hommes intende richiamare l'attenzione di tutta la società umana sulla miseria infinita di milioni di bambini."

Titolo II - Patrimonio

Art. 3

Il patrimonio della fondazione è costituito:

a) dai titoli di Stato descritti nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante.

b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonchè da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, da persone, sempre che tali cespiti e disponibilità siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio in ordine al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- oblazioni, contributi sovvenzioni, elargizioni, legati ed eredità pervenuti specificamente per potenziare la fondazione, le iniziative e sostenerne le strutture operative da parte di persone fisiche o giuridiche.
- proventi derivanti da attività occasionali e strumentali di

carattere commerciale ed editoriale che abbiano come unico scopo finale il sostentamento delle attività di solidarietà della Fondazione.

Titolo III - Organi

Art. 5

Gli organi della fondazione sono:

- a) il Comitato Permanente;
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Presidente,
- d) il Tesoriere,
- e) il Collegio dei Revisori.

Gli organi della fondazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 6

COMITATO PERMANENTE

Il Comitato Permanente, garante del rispetto della natura e dei fini istituzionali della Fondazione, è formato da coloro che hanno promosso la costituzione della Fondazione e da coloro, persone o enti, che per cooptazione esercitata dai membri stessi, ne vengono a far parte.

Il Comitato Permanente può in occasione di ogni sua riunione procedere a cooptazione di altri membri nell'interesse della Fondazione.

Il Comitato Permanente non dovrà mai essere costituito da un numero inferiore a cinque membri, in caso di numero inferiore i restanti membri dovranno procedere immediatamente a integrazione dello stesso mediante cooptazione.

Il Presidente Onorario ed il Presidente della Fondazione potranno partecipare, a loro discrezione, alle riunioni del Comitato Permanente. Ad entrambi è riservata la facoltà di esprimere pareri con voto consultivo.


Art.7

Il Comitato Permanente,

- a) nomina nel proprio seno il Presidente del Comitato permanente, che durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto, e, ove ne ravvisi l'opportunità, uno o più Vice Presidenti;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina il Collegio dei Revisori;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche della Fondazione e partecipa, con voto consultivo, se invitato ed attraverso il proprio Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- e) esprime parere favorevole in tema di modifiche statutarie e scioglimento della fondazione, a' sensi del penultimo comma dell'articolo 13 del presente statuto.

Art.8

Il Comitato Permanente si riunisce almeno una volta all'anno e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri; per la validità della seduta del Comitato è richiesta la presenza della metà più uno dei membri; per la validità



delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 9

I membri del Comitato Permanente decadono per morte, per dimissione, per esclusione deliberata dal medesimo Comitato con voto unanime, per cessazione della carica nel caso di membri di diritto.

Art. 10

Il Presidente del Comitato Permanente dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

Art. 11

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da presenze di fattori di internazionalità è composto da un numero dispari di membri, almeno cinque, assicurata la maggioranza di nazionalità italiana.

Esso nomina tra i suoi membri: il Presidente della Fondazione ed il Tesoriere, il o i Vice Presidenti ai quali verranno attribuiti specifici poteri.

Dal Consiglio di Amministrazione possono essere delegati ai singoli consiglieri determinati poteri con mandato retribuito, ferma restando per i rimanenti componenti il Consiglio la gratuità dell'incarico.

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione si perde per morte, dimissioni (con preavviso scritto di tre mesi), per esclusione deliberata con voto unanime dai membri del Comitato Permanente.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno ed, in via straordinaria, per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica.

Esso viene convocato presso la sede o in un luogo diverso anche all'estero purchè in Europa, dal Presidente almeno venti giorni prima a mezzo lettera raccomandata; in casi di necessità o urgenza è convocato a mezzo fax o E.Mail con preavviso di otto giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza od impedimento, da persona designata dallo stesso Consiglio.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e con il voto della maggioranza dei presenti, salvo quanto contemplato dal presente statuto in tema di modifiche statutarie e di scioglimento.

Delle riunioni del consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal presidente e da un segretario che, per ogni adunanza, è designato dal presidente medesimo, anche al di fuori del Consiglio.

Art. 13

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per

l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della fondazione, nessuno escluso od eccettuato.

Il medesimo delibera sugli indirizzi della fondazione e sulle linee generali delle attività tenuto conto di quanto espresso dal Comitato Permanente, adottando le relative modalità di realizzazione e di erogazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo; formula eventuali regolamenti; delibera in ordine alle modifiche statutarie e allo scioglimento della fondazione stessa.

Le delibere concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione devono essere assunte da parte del Consiglio di Amministrazione con voto favorevole dei due terzi dei propri membri in carica, acquisito parere consultivo del Collegio dei Revisori e con il parere favorevole del Comitato Permanente.

Il Consiglio di Amministrazione può promuovere in Italia e sotto il proprio diretto controllo, gruppi di lavoro.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al suo Presidente, ad altri suoi membri, alcuni dei propri poteri stabilendo modalità e condizioni.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Comitato Permanente, può nominare un Presidente Onorario che avrà diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Salvo sue dimissioni il Presidente Onorario resta costantemente nominato.

Art. 16

PRESIDENTE

- a) Ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e dà attuazione alle deliberazioni del medesimo;
- c) adotta, in caso di assoluta urgenza, i provvedimenti improrogabili, sottponendoli al Consiglio per la ratifica entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento ed in ogni caso non oltre la seduta immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni verranno esercitate dal Vice Presidente e se non nominato dal Consigliere designato dallo stesso.

- d) Il Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione rappresenta la medesima in tutte le operazioni inerenti la gestione ordinaria dell'Ente stesso, disponendo di ogni potere e facoltà e così, in via esemplificativa e non tassativa: firmare la corrispondenza, fare pratiche in via amministrativa, presso le autorità governative, regionali, provinciali, comunali e fiscale e presentare ricorsi; esigere qualsiasi somma o credito in capitali e accessori e dare quietanza;



compiere le ordinarie operazioni bancarie, aprire ed estinguere conti correnti bancari e depositi amministrativi, effettuare qualunque relativa operazione ivi compresa l'emissione di assegni sui conti correnti stessi e sui conti correnti postali dell'Ente, girare e trasferire i medesimi, ritirare titoli tanto al portatore che nominativi, dandone valido scarico; esigere buoni ed interessi; esigere vaglia postali o telegrafici, ritirare lettere, pieghi, pacchi raccomandati e assicurati, tante dalle Poste che dalle Ferrovie, dalle Compagnie di Navigazione, aeree e marittime e da qualunque altra impresa Pubblica e privata di spedizione e trasporto; autorizzare ogni operazione presso gli uffici doganali, acquistare e alienare beni immobili pure registrati conferirli in altri Enti costituiti e costituendi, rinunciare ad ipoteche legali, esonerare Autorità, compresi i Conservatori dei Registri Immobiliari e del Pubblico Registro Automobilistico da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli, compositori, autorizzare e/o compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;

e) conferire procure nei limiti dei poteri attribuiti sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

IL TESORIERE

Nominato dal Consiglio fra i suoi membri avrà il compito di sorvegliare il funzionamento amministrativo della Fondazione, controllando tutte le spese ed i pagamenti in aderenza al bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale.

Art.18

COLLEGIO dei REVISORI

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi e da due supplenti scelti fra gli iscritti all' albo dei Revisori contabili del Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi del D.LGS. 27.01.1992 n.88.

Il Collegio procede, nel proprio ambito, alla nomina del Presidente.

Il compenso per i membri del Collegio è determinato secondo quanto previsto dalle tariffe di categoria in vigore, tenuto conto dello spirito e delle finalità della Fondazione.

Titolo IV - Esercizio finanziario e bilanci

Art. 19

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato per l'approvazione dei bilanci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; qualora sussistessero particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato per tale approvazione entro sei mesi dalla detta chiusura.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, u-

tili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserva o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. E' fatto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Titolo V - Devoluzione dei beni - norme generali - norma transitoria

Art. 20

Nell'ipotesi di scioglimento per qualsiasi motivo o causa della Fondazione il patrimonio eventualmente residuato dall'organizzazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociali o affini di pubblica utilità sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 21

DENOMINAZIONE

E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione e in qual si voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".


Art.22

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 sulla riforma del non profit ed in particolare di quella sulla ONLUS, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1/L alla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998 n. 1.

Firmato: SALINARI Raffaele

Michele TOMMASINI DEGNA Notaio sigillo



ANNULLATO

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di 6 (sei) fogli, è conforme all'originale e si rilascia per uso Consentito
Milano, li 24 SETTEMBRE 2014

